

Articolo in vigore:

### Art. 36 - Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.— per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 100.—.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.5 e l'1‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 100.—.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Articolo modificato:

### Art. 36 - Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio dell'anno precedente; in ogni caso conformemente a quanto previsto al punto 1), sulla base dell'art. 110 LALIA.
3. La tassa consiste in un importo variabile per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo secondo la tabella seguente:

	Min	Max
Tassa sul consumo CHF/ m <sup>3</sup>	0.80	1.50
Importo minimo CHF	80	140

4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.15 ‰ ed il 0.30 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.—.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
10. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.